

Codice A1813A

D.D. 7 marzo 2017, n. 616

Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 Autorizzazione per la realizzazione di nuovi campi da tennis - Area Olympic Center - borgata San Sicario in area sottoposta a vincolo idrogeologico in comune di Cesana Torinese. Richiedente: Nonsoloneve Soc. Coop. s.p.a. (P. IVA 10417420014).

Visti:

- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- l'art. 63 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 4 del D. Lgs n. 227 del 18 maggio 2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale";
- l'art. 19 della Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 3 aprile 2012, n. 4/AMD "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici". Note interpretative e indicazioni procedurali";
- l'art. art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Vista la richiesta prot. n° prot. n° DA1813A/6599 del 09/02/2017 presentata da Peyron Giuseppe (omissis) in qualità di legale rappresentante della ditta Nonsoloneve Soc. Coop. s.p.a. (P. IVA 10417420014) con sede in C.so Galileo Ferraris, 14 - 10121 Torino per la realizzazione di otto nuovi campi da tennis, di cui due polifunzionali, nell'Area Olympic Center in comune di Cesana Torinese, borgata San Sicario, località Punta Moncrons, foglio n. 11, particelle n. 118, 119, 120, 218, 219, 229, 231, 447, 607 e 637 del N.C.T. del comune di Cesana Torinese;

Considerato che l'intervento proposto:

- non interessa superfici ricadenti all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- prevede la realizzazione di otto nuovi campi da tennis, di cui due polifunzionali, nell'Area Olympic Center, in luogo dell'impianto olimpico del poligono di tiro di Biathlon e della pista di riscaldamento per lo sci nordico realizzati in occasione dei Giochi Olimpici invernali «Torino 2006», su superfici di proprietà pubblica;
- interessa una superficie totale pari a 5.770,40 m², e prevede un totale di movimenti terra pari a 1.241,99 m³, di cui 775,54 m³ di scavo e 466,45 m³ di riporto;
- interessa esclusivamente le superfici degli impianti sportivi esistenti costituiti prevalentemente da aree prative;
- non interessa aree boscate;
- è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;
- rientra nella categoria di opere individuate all'art. 63 della L.r. 44/2000, come modificato dall'art. 8 Allegato A della L.r. n° 23/2015 per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. 45/1989 compete alla Regione Piemonte;

Visti:

- la relazione paesistico ambientale a firma dell'Arch. Fabio Lanzoni, iscritto all'ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino al n° 2958.
- la relazione geologica e di caratterizzazione geotecnica redatta dal Dott. Geol. Andrea Morelli iscritto all'Albo Professionale dei Geologi della Regione Piemonte al n° 275;

Considerato che:

- l'intervento ha la finalità di riqualificare l'impianto olimpico del poligono di tiro del Biathlon e la pista di riscaldamento per lo sci nordico realizzati in occasione dei Giochi Olimpici invernali «Torino 2006» e di migliorare la fruibilità turistico-ricreativa dell'area Olympic Center e non persegue l'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;
- il richiedente è obbligato alla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 in quanto rientra tra i soggetti obbligati individuati al comma 1 dello stesso articolo;
- l'intervento rientra tra i casi esclusi dal rimboschimento previsti al comma 4 dell'art. 9 della L.r. 45/1989 in quanto prevede la realizzazione di impianti di interesse pubblico;
- l'intervento non prevede l'eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco pertanto non trova applicazione la compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. 4/2009;

Visto il parere istruttorio positivo per il rilascio della autorizzazione sotto il profilo della compatibilità dell'intervento con l'assetto geologico e geomorfologico con la stabilità dei versanti ed il regime delle acque superficiali e profonde rilasciato dal funzionario incaricato Nervo dott.sa geol. Barbara, preso atto che il progetto, pur riguardando un territorio delicato dal punto di vista della stabilità dei versanti, prevede la costruzione di opere che interessano il sottosuolo per poche decine di centimetri, con le seguenti prescrizioni:

- prima di procedere alla progettazione esecutiva dovranno essere eseguite delle indagini indirette per verificare il corretto assetto del sottosuolo e pervenire alla definizione dei parametri geotecnici nominali, caratteristici e di progetto, secondo quanto definito dal D.M. 14.01.2008;
- dalla relazione geologico-tecnica a firma del Dott. Geol. Morelli di Popolo e Ticineto si evince che i dati reperiti indicano, per il settore pianeggiante in esame, una soggiacenza di circa 1-2 metri dal piano campagna, testimoniando una circolazione idrica abbastanza superficiale. Viene dichiarato che non è escluso soprattutto nel periodo primaverile in concomitanza con lo scioglimento delle nevi la formazione di un livello di falda temporaneo prossimo al piano campagna, con saturazione dei depositi superficiali; pertanto nel calcolo della capacità portante dei terreni dovrà essere considerata la presenza della falda in via cautelativa;
- in generale, in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del D.M. 14.01.2008;
- in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque, pertanto devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni; deve essere posta l'opportuna cura nell'esecuzione delle opere di regimazione, captazione, drenaggio e smaltimento delle acque superficiali, dimensionando in modo adeguato le canalette di raccolta, ove necessarie, e allontanamento delle acque verso gli impluvi naturali stabili;
- i fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera devono essere tempestivamente sistemati a cura e carico del soggetto autorizzato;

- i terreni movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa dell'eventuale riutilizzo secondo norma di settore, prevedendone adeguate azioni antierosive; il deposito non deve interessare aree potenzialmente instabili per dinamica idraulica e/o di versante;
- i rinterri per la ricostruzione della morfologia circostante possono avvenire con i materiali di risulta degli scavi, evitando però l'impiego di orizzonti limosi eventualmente incontrati durante gli scavi;
- le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scavo e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo devono essere sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi;
- l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto; spetta quindi al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate per garantire piena efficienza al sistema, previa autorizzazione di questo Settore in caso in cui risulti necessario realizzare nuovi manufatti (aperture di piste, sbancamenti/riprofilature per formare piazzole, ecc), per eseguire i lavori di manutenzione, anche quando questi assumono carattere temporaneo.

Visto il parere istruttorio positivo per il rilascio della autorizzazione sotto il profilo della compatibilità dell'intervento con gli aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco rilasciato dal funzionario incaricato Peterlin dott. for. Gabriele, con le seguenti prescrizioni:

- nelle fasi di scavo si dovrà provvedere allo scotico della componente erbacea per una profondità di 20 cm circa prima di eseguire i movimenti di terra. Le piote erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato per evitare la miscelazione dei substrati.
- nelle fasi di riporto bisognerà avere cura di compattare tramite rullatura gli strati di riporto per altezze non superiori a 50 cm. La redistribuzione del terreno organico sulle superfici livellate dovrà a raggiungere una coltre minima di 15 cm.
- sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere effettuata una adeguata regimazione delle acque superficiali; tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato;
- al termine dei lavori si dovrà procedere alla esecuzione degli interventi di inerbimento attraverso idrosemina per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti.
- devono essere assicurate, a proprie spese, tutte le cure colturali all'intervento di rinverdimento fino all'affermazione della cotica erbosa erbacea, anche attraverso ulteriori interventi di idrosemina ripetuti nelle stagioni successive;

Considerato che:

- le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- l'intervento interessa una superficie totale pari a 5.770,40 m², e prevede un totale di movimenti terra pari a 1.241,99 m³, di cui 775,54 m³ di scavo e 466,45 m³ di riporto, da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici;
- l'intervento consiste in modesti lavori di movimento terra finalizzati al livellamento della superficie per la realizzazione di otto nuovi campi da tennis, di cui due polifunzionali e delle relative infrastrutture, ed avverrà quasi esclusivamente rimodellando terreni già movimentati durante la realizzazione delle opere;
- l'intervento non interessa aree boscate, ed insiste esclusivamente su formazioni prative realizzate in occasione dei Giochi Olimpici invernali «Torino 2006»;

- l'intervento ha la finalità di migliorare la fruibilità turistico - ludica e non persegue l'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;
- la trasformazione è conseguente alla realizzazione di un'opera di interesse pubblico e pertanto ricade nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsto dal comma 4 dell'art. 9 della L.r. 45/89;
- l'intervento non prevede l'eliminazione di piante od altri soggetti arborei pertanto non trova applicazione la compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. 4/2009;
- il richiedente deve costituire la cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 nella misura di 1.154,00 €, in quanto rientra tra i soggetti obbligati individuati al comma 1 dello stesso articolo;

Verificata la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere previste dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico forestale, geologico e nivologico, ed i pareri favorevoli al rilascio della autorizzazione per la realizzazione dell'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;
- vista la L.r. 09/08/1989 n. 45;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 03/04/2012, n. 4/AMD;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;

determina

a) di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", la ditta Nonsoloneve Soc. Coop. s.p.a. (P. IVA 10417420014) con sede in C.so Galileo Ferraris, 14 - 10121 Torino per realizzare otto nuovi campi da tennis, di cui due polifunzionali, nell'Area Olympic Center in comune di Cesana Torinese, borgata San Sicario, località Punta Moncrons, foglio n. 11, particelle n. 118, 119, 120, 218, 219, 229, 231, 447, 607 e 637 del N.C.T. del comune di Cesana Torinese, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) prima di procedere alla progettazione esecutiva dovranno essere eseguite delle indagini indirette per verificare il corretto assetto del sottosuolo e pervenire alla definizione dei parametri geotecnici nominali, caratteristici e di progetto, secondo quanto definito dal D.M. 14.01.2008;
- 2) dalla relazione geologico-tecnica a firma del Dott. Geol. Morelli di Popolo e Ticineto si evince che i dati reperiti indicano, per il settore pianeggiante in esame, una soggiacenza di circa 1-2 metri dal piano campagna, testimoniando una circolazione idrica abbastanza superficiale. Viene dichiarato che non è escluso soprattutto nel periodo primaverile in concomitanza con lo scioglimento delle nevi la formazione di un livello di falda temporaneo prossimo al piano campagna, con saturazione dei depositi superficiali; pertanto nel calcolo della capacità portante dei terreni dovrà essere considerata la presenza della falda in via cautelativa;
- 3) in generale, in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del D.M. 14.01.2008;

- 4) in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque, pertanto devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni; deve essere posta l'opportuna cura nell'esecuzione delle opere di regimazione, captazione, drenaggio e smaltimento delle acque superficiali, dimensionando in modo adeguato le canalette di raccolta, ove necessarie, e allontanamento delle acque verso gli impluvi naturali stabili;
- 5) i fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera devono essere tempestivamente sistemati a cura e carico del soggetto autorizzato;
- 6) i terreni movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa dell'eventuale riutilizzo secondo norma di settore, prevedendone adeguate azioni antierosive; il deposito non deve interessare aree potenzialmente instabili per dinamica idraulica e/o di versante;
- 7) i rinterri per la ricostruzione della morfologia circostante possono avvenire con i materiali di risulta degli scavi, evitando però l'impiego di orizzonti limosi eventualmente incontrati durante gli scavi;
- 8) le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo devono essere sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi;
- 9) l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto; spetta quindi al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate per garantire piena efficienza al sistema, previa autorizzazione di questo Settore in caso in cui risulti necessario realizzare nuovi manufatti (aperture di piste, sbancamenti/riprofilature per formare piazzole, ecc), per eseguire i lavori di manutenzione, anche quando questi assumono carattere temporaneo;
- 10) nelle fasi di scavo si dovrà provvedere allo scotico della componente erbacea per una profondità di 20 cm circa prima di eseguire i movimenti di terra. Le piante erbacee così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato per evitare la miscelazione dei substrati.
- 11) nelle fasi di riporto bisognerà avere cura di compattare tramite rullatura gli strati di riporto per altezze non superiori a 50 cm. La ridistribuzione del terreno organico sulle superfici livellate dovrà raggiungere una coltre minima di 15 cm.
- 12) sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere effettuata una adeguata regimazione delle acque superficiali; tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato;
- 13) al termine dei lavori si dovrà procedere alla esecuzione degli interventi di inerbimento attraverso idrosemina per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti.
- 14) devono essere assicurate, a proprie spese, tutte le cure colturali all'intervento di rinverdimento fino all'affermazione della cotica erbosa erbacea, anche attraverso ulteriori interventi di idrosemina ripetuti nelle stagioni successive;

- b) devono essere trasmesse, al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori; terminate le opere, il titolare della autorizzazione deve inviare dichiarazione a firma del responsabile della direzione dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.
- c) la presente autorizzazione ha validità di due anni a partire dalla data della presente determinazione. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si concludano nei tempi autorizzati eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste e saranno oggetto di valutazione e di autorizzazione.
- d) La presente autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; inoltre il parere è accordato fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione.
- e) L'autorizzazione s'intende altresì rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.
- f) Il Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Regione Piemonte si riserva la facoltà di procedere alla revoca della presente nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia, in seguito, giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.
- g) il titolare dell'autorizzazione è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 in quanto non rientra tra i soggetti obbligati individuati al comma 1 dello stesso articolo.
- h) il titolare dell'autorizzazione è esonerato dalla realizzazione del rimboschimento o dal versamento del corrispettivo del rimboschimento previsto dall'articolo 9 della L.r. n. 45/1989 in quanto l'opera è di interesse pubblico.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. BELLONE ADRIANO